



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000817/P

Del 06/08/2015 13 33 16

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della III, VI e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Sostegno alle imprese di informazione" (Reg.Gen.n.24)**  
Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.  
Depositata il 17 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**VI e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

06 AGO. 2015

**IL PRESIDENTE**

RIS'Am

Am



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

23/7/2015  
NOTIZIA D.  
FALCO  
8

**Prot. 57/2015 SP/GAMBINO DEL 21 Luglio 2015**

**On.le Rosetta D'Amelio**  
**Presidente Consiglio Regionale**  
**SEDE**

**Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di legge avente ad oggetto: " Sostegno alle imprese di informazione".**

Gentile signor Presidente,  
trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto " Sostegno alle imprese di informazione"redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Relazione Finanziaria
- c) Progetto di legge suddiviso in articoli.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Il Consigliere Regionale  
On.le Alberico Gambino

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0008196/A**

Del 22/07/2015 09:22:54  
Da CR A SERASS

/ ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 24

V. I.  
Assemblee  
21.7.2015



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

## **PROGETTO DI LEGGE**

**“ SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI INFORMAZIONE ”.**

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 24



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

Il ruolo dell'informazione, assume, sempre di più, un'importanza strategica, non solo a livello globale, ma anche a livello periferico, sia per lo sviluppo economico dei territori sia per la crescita sociale e civile delle popolazioni e, in particolare, per la difesa di culture e tradizioni in aree che hanno bisogno di un ingresso pieno e definitivo nella contemporaneità.

Più informazione qualificata, più innovazione tecnologica e più mezzi di comunicazione, rappresentano i presupposti per immettere, pienamente, dentro gli scenari nazionali ed europei del futuro, regioni e territori storicamente esposti a condizioni di ritardo e sottosviluppo.

E' in questa ottica che si tratteggiano alcune linee d'intervento legislativo utili a promuovere una politica regionale di sostegno all'informazione e a porre l'attenzione sulla esigenza di irrobustire le dinamiche stesse del sistema informativo, partendo dalla necessità della valorizzazione e del riconoscimento delle figure professionali del mondo dell'informazione, così come regolate dalle norme vigenti in materia.

E' notorio, da sempre, che anche in questo settore, sussistono macroscopiche differenze tra Nord e Sud e che è, ampiamente avvertita, a livello locale, l'esigenza di ridurre tale gap.

Adeguate misure di sostegno regionale all'informazione, con un uso razionale delle risorse, possono imprimere, a livello locale, una accelerazione ai processi di sviluppo, di riconversione e di riassetto di un settore, quello dell'informazione, impegnato a reggere il ritmo delle grandi trasformazioni, tecnologiche e professionali.

L'informazione, attraverso i media a stampa, radiotelevisivi e on line e le relazioni pubbliche, mediate dal lavoro giornalistico, richiedono professionalità ed esperienza, il cui riconoscimento può essere garantito solo attraverso il rispetto delle regole.

Da sempre, la Regione Campania è attenta alla disciplina, alla promozione e alla valorizzazione del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantire il pluralismo e la concorrenza.

Ma ciò non basta: detto obiettivo, infatti, deve essere pure condiviso a tutti i livelli e in tutte le sue declinazioni.

Pertanto, la presente proposta di legge intende sostenere il sistema dell'informazione che, al fine di una sua migliore definizione a livello locale, è riconosciuto non solo quale elemento fondante l'identità regionale ma anche come opportunità di incentivazione dell'occupazione, soprattutto giovanile, nel settore giornalistico.

Per tali ragioni, la Regione Campania si impegna ad adottare interventi di sostegno, materiale e immateriale, in favore delle imprese di informazione che operino in ambito locale,



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

di formazione degli operatori e di supporto all'innovazione tecnologica dei sistemi di produzione e diffusione dell'informazione.

Non soltanto.

Con questa proposta, la Regione intende, pure, tutelare i professionisti del settore.

Sono, infatti, previsti, interventi quali agevolazioni fiscali in favore di imprese, editoriali e d'informazione, che assumano giornalisti a tempo indeterminato, nonché contributi in favore di quelle rispettose della normativa in materia di regolarità del lavoro giornalistico, in termini contrattuali, contributivi e previdenziali, che procedano all'inquadramento di eventuali collaboratori fissi, o che remunerino quelli autonomi nel rispetto delle recente legge 233/2012 sull'equità retributiva, attuativi del principio fondamentale di cui all'art. 36, primo comma, della Costituzione.

Considerando, dunque, l'informazione libera e pluralistica quale bene di interesse pubblico, il complessivo impianto della presente proposta di legge ha un contenuto di valori e di strumenti atti a supportare l'informazione e la comunicazione, qualificandone ulteriormente le rispettive componenti.

Ciò, anche al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini campani a una migliore e maggiore informazione e di soddisfare, al contempo, il bisogno individuale di ricevere una corretta e compiuta comunicazione.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**RELAZIONE FINANZIARIA**

La presente legge entra in vigore il 01 Gennaio 2016.

Per il 2016 e seguenti la corrispondente spesa, quantificata in € 400.000,00 annui, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**INDICE**

<b>Articolo 1</b>	<b>Oggetto e finalità</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Definizione e ambito di applicazione</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Requisiti</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Tipologia e programmazione degli interventi</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Controllo e revoca dei contributi</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Clausola valutativa</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Accesso dei giornalisti al Consiglio regionale</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Pubblicità e comunicazione istituzionale</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Norma Finanziaria</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>Entrata in vigore</b>



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 1**  
**(Oggetto e finalità)**

1. La Regione Campania, riconoscendo la centralità democratica del sistema editoriale in ambito locale e della qualità del lavoro giornalistico per l'affermazione dei diritti dei cittadini all'indipendenza, al pluralismo dell'informazione e alla libertà di stampa, interviene a sostegno delle imprese d'informazione e comunicazione operanti in ambito locale.
2. La Regione Campania, riconoscendo che la qualità dell'informazione non può prescindere dalla tutela del lavoro giornalistico, della sua qualità e dalla professionalità degli operatori del settore, incentiva la qualità e la stabilità dei relativi rapporti di lavoro nelle imprese di informazione e comunicazione operanti in ambito locale.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione Campania, attua interventi volti a:
  - a) promuovere, sostenere e sviluppare le iniziative editoriali delle imprese del settore dell'informazione, con sede operativa nel territorio regionale;
  - b) tutelare e incentivare il lavoro e l'occupazione nelle imprese di informazione, nel rispetto della qualità e della dignità della professione giornalistica, per contrastare il fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento dei precari;
  - c) sostenere l'innovazione tecnologica dei sistemi di produzione e diffusione dell'informazione nel territorio regionale;
  - d) favorire la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore, stabilmente impiegati nelle imprese;
4. La Regione, altresì, riconosce la comunicazione istituzionale quale elemento fondamentale del sistema dell'informazione regionale, in attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa e delle normative che disciplinano le attività d'informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 2**

**(Definizione e ambito di applicazione)**

1. La presente legge è rivolta alle imprese dell'informazione, aventi sede operativa nella Regione Campania, costituite in qualsiasi forma giuridica, con testate registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e iscritte nel Registro degli Operatori della Comunicazione istituito con legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e s.m.i., impegnate in uno o più dei seguenti ambiti:

- a) emittenza televisive via etere e digitale terrestre;
- b) emittenza radiofoniche via etere e digitale terrestre;
- c) emittenze televisive e radiofoniche on line;
- d) stampa quotidiana e periodica cartacea;
- e) stampa quotidiana e periodica on line;
- f) agenzie di stampa quotidiana e on line;
- g) informazione e comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 3**  
**(Requisiti)**

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge le imprese definite all'articolo 2 che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di giornalisti professionisti, pubblicitari o praticanti professionisti iscritti all'Albo istituito dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), con rapporto di lavoro dipendente regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico della Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

b) correttezza e regolarità retributiva e contributiva del personale attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e, laddove previsto dal contratto, alla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti Italiani (CASAGIT) ed al Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani (FONDO GIORNALISTI);

c) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso, così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico) e relativa correttezza retributiva e contributiva;

2. In presenza dei requisiti richiesti nel comma 1, le imprese devono, inoltre, possedere anche i seguenti requisiti specifici nell'ambito, di cui all'articolo 2, per il quale viene richiesto l'intervento:

a) Emittenti televisive via etere e digitale terrestre:

- 1) segnale di copertura ricadente per almeno il 90 per cento in territorio campano;
- 2) redazione con almeno tre giornalisti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico a tempo pieno;
- 3) redazione con praticanti professionisti in numero non superiore ad uno per ogni due giornalisti dipendenti;
- 4) trasmissione d'informazione locale autoprodotta, per almeno tre ore quotidiane, nel palinsesto diurno (ore 7 - 22.30) e, a titolo gratuito, per almeno trenta minuti nell'ambito delle tre ore suddette, di trasmissioni autoprodotte da soggetti indipendenti, operanti in Campania o, comunque, riferiti ad attività legate al costume, alla cultura, al lavoro, alla tradizione e al territorio campano.

b) Emittenti radiofoniche via etere e digitale terrestre:

- 1) segnale di copertura territoriale per almeno il 90 per cento in territorio campano;
- 2) redazione con almeno due giornalisti dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico a tempo pieno;
- 3) redazione con praticanti professionisti in numero non superiore ad uno per ogni giornalista dipendente;



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

4) trasmissione d'informazione locale autoprodotta per almeno tre ore del palinsesto diurno (ore 7 - 22.30) e, a titolo gratuito, per almeno trenta minuti nell'ambito delle tre ore suddette, di trasmissioni autoprodotte da soggetti indipendenti, operanti in Campania o, comunque, riferiti ad attività legate al costume, alla cultura, al lavoro, alla tradizione e al territorio campano.

c) Emittenti televisive e radiofoniche on line:

1) redazione con almeno un giornalista dipendente assunto con contratto nazionale di lavoro giornalistico a tempo pieno;

2) redazione con praticanti professionisti in numero non superiore ad uno per ogni giornalista dipendente;

3) trasmissione d'informazione locale autoprodotta per almeno tre ore del palinsesto diurno (ore 7 - 22.30) e, a titolo gratuito, per almeno trenta minuti nell'ambito delle tre ore suddette, di trasmissioni autoprodotte da soggetti indipendenti, operanti in Campania o, comunque, riferiti ad attività legate al costume, alla cultura, al lavoro, alla tradizione e al territorio campano.

d) Stampa quotidiana e periodica cartacea:

1) Diffusione a pagamento in almeno un terzo del territorio campano;

2) redazione con almeno tre giornalisti dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico a tempo pieno;

3) redazione con praticanti professionisti in numero non superiore ad uno per ogni tre giornalisti dipendenti;

4) produzione d'informazione locale per almeno il 60 per cento della propria foliazione.

e) Stampa quotidiana e periodica on line:

1) redazione con almeno un giornalista dipendente assunto con contratto nazionale di lavoro giornalistico a tempo pieno;

2) redazione con praticanti professionisti in numero non superiore ad uno per ogni giornalista dipendente;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento degli articoli pubblicati.

f) Agenzie di stampa quotidiana e on line:

1) redazione con almeno un giornalista dipendente assunto con contratto nazionale di lavoro giornalistico a tempo pieno;

2) redazione con praticanti professionisti in numero non superiore ad uno per ogni giornalista dipendente;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento delle notizie diffuse.

3. Sono escluse:

a) le imprese sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del capo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all'articolo 4;  
b) le emittenti di televendita, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del d.lgs. 177/2005.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 4**

**(Tipologia e programmazione degli interventi)**

1. Il sostegno della Regione Campania alle imprese di informazione si concretizza nei seguenti interventi:

a) Concessione di contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie per l'accesso al credito per:

- 1) assunzione di giornalisti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- 2) stabilizzazione di giornalisti con rapporti di lavoro non dipendente;
- 3) interventi di innovazione tecnologica degli impianti esistenti e introduzione o sviluppo dell'informazione on line finalizzati ad incentivare l'occupazione;
- 4) formazione del personale giornalistico, direttivo e tecnico stabilmente impiegato nelle imprese editoriali;
- 5) realizzazione di progetti d'informazione autoprodotta di interesse culturale e storico per la comunità campana e per le comunità campane all'estero;
- 6) produzione e diffusione di notiziari e programmi, anche locali, dedicati ai minori;
- 7) dotazione di strumenti tecnologici con relativa formazione del personale giornalistico e produzione e diffusione di notiziari e programmi, anche locali, dedicati a non udenti e non vedenti;
- 8) sostegno della produzione e della distribuzione della stampa quotidiana e periodica locale e dell'emittenza televisiva locale finalizzati a garantire l'accesso ai servizi nelle zone di più difficile accessibilità del territorio campano;
- 9) incentivi alla creazione di consorzi finalizzati all'esercizio associato di attività di ufficio stampa nelle pubbliche amministrazioni della Campania.

b) agevolazioni, determinate annualmente dalla Regione Campania in sede di legge finanziaria, sulle deduzioni da applicare a valere sulla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive alle imprese editoriali d'informazione locale che assumono giornalisti a tempo indeterminato. L'agevolazione si applica per tre annualità consecutive.

2. Gli interventi sono previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.

3. La Regione Campania, previo parere della competente commissione consiliare, disciplina le forme e le modalità di accesso agli interventi di favore previsti dalla presente legge, nonché la misura massima dei contributi e delle agevolazioni disponibili per le rispettive tipologie di intervento.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attivati nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE).



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 5**

**(Controllo e revoca dei contributi)**

1. La realizzazione, la verifica e il controllo sulla corretta gestione degli interventi previsti dalla presente legge sono affidati alle strutture regionali competenti.
2. L'eventuale perdita dei requisiti richiesti per accedere agli interventi previsti dalla presente legge, nel periodo compreso tra il riconoscimento del beneficio e la completa erogazione dell'intervento, costituisce causa di revoca del beneficio concesso.
3. Costituisce, altresì, motivo di revoca del beneficio l'inosservanza, anche parziale, degli obblighi assunti dal beneficiario previsti per la concessione dell'intervento.
4. La Giunta regionale stipula protocolli d'intesa con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per la rilevazione e la messa a disposizione dei dati necessari per il controllo della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 6**  
**(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale promuove annualmente la realizzazione di un rapporto sullo stato delle imprese d'informazione e comunicazione campane, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge, per calibrare e migliorarne l'attuazione.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 7**

**(Accesso dei giornalisti al Consiglio regionale)**

1. Il Consiglio regionale della Campania stipula con gli istituti di categoria dei giornalisti protocolli d'intesa per la regolamentazione dell'accesso nel palazzo consiliare, secondo i criteri di trasparenza e professionalità, anche allo scopo di agevolare il compito dei giornalisti che seguono i lavori del Consiglio e delle Commissioni.
2. All'interno dei protocolli sono, altresì, fissati i criteri per il rilascio degli accrediti da concedere ai giornalisti, contrattualizzati dalle rispettive testate, aventi l'incarico fisso di seguire i lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, nonché ai giornalisti "freelance", con una posizione previdenziale attiva all'INPGI, in ogni caso, incaricati di realizzare servizi di politica regionale.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 8**

**(Pubblicità e comunicazione istituzionale)**

1. I requisiti richiesti per la concessione di contributi e agevolazioni previste dalla presente legge si applicano anche in materia di concessione di pubblicità e comunicazione istituzionale a pagamento.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 09**

**Norma Finanziaria**

1. Per le finalità corrente alla realizzazione degli interventi previste dal presente articolato articoli della presente legge, quantificati in euro 400.000,00, si fa fronte con stanziando le specifiche risorse con gli ordinari mezzi di bilancio.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**Articolo 10**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.